



**REGIONE PUGLIA**

**DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016**

**REGIONE PUGLIA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO COSTIERO**

**DELLA PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA**

**REGIONE PUGLIA**

**E**

**COMUNE DI BARLETTA**

**COMUNE DI BISCEGLIE**

**COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA**

**COMUNE DI TRANI**

**PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE**

**DELL'AMBITO COSTIERO DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**(Importo a valere sulla Legge 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)**



## REGIONE PUGLIA

DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016

### Premesso che:

- in data 13 novembre 2014 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale;
- la Legge 28 dicembre 2015, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 1 comma 364, prevede, che al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018;
- lo stesso art. 1, comma 364 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede altresì che le risorse possano essere utilizzate tramite un Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la Regione Puglia, congiuntamente agli attori del Protocollo di Intesa del 13 novembre 2014, a seguito degli incontri istruttori tenuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare propedeutici alla definizione degli interventi e delle modalità operative per assicurare che il finanziamento in questione fosse indirizzato agli ambiti costieri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in data 18 luglio 2016 ha presentato il quadro di riferimento delle attività che saranno poste in essere durante la prima annualità 2016 da parte dei soggetti attuatori per un importo massimo erogabile di euro 5 milioni;
- in data 28 luglio 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Puglia l'Accordo di Programma "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani", ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto, n. 267;
- il suddetto Accordo di Programma tiene conto delle iniziative per l'anno 2016 della Regione Puglia e di tutti gli attori territoriali coinvolti, e delle attività per le annualità 2017 e 2018 in accordo con tutti gli attori di cui sopra.

### Tenuto conto che:

- i soggetti attuatori assicurano che tutti gli interventi finanziati con l'Accordo di Programma del 28 luglio 2016 saranno realizzati su aree di competenza pubblica e garantiscono, inoltre, che gli interventi non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti;
- in linea con quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Piano Operativo di intervento finanziato con il predetto Accordo di Programma dovrà prontamente tener conto della presenza di un Sito Natura 2000 SIC IT9120011 "Valle Ofanto – Lago di Capaciotti" anche in chiave di risposta alla procedura EU Pilot 6753/14/ENVI – Situazione di degrado ambientale del SIC IT9120011 "Valle Ofanto – Lago di Capaciotti".

**Visto** il programma di interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani richiamati all'art. 4 per l'annualità 2016 e all'art. 6 per le annualità 2017 – 2018 dell'Accordo di Programma "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani" e come meglio descritti nel relativo Allegato tecnico.

### Considerato che :

- L'Accordo di Programma del 28 luglio 2016, ai fini della realizzazione del programma di interventi sopra



## REGIONE PUGLIA

DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016

richiamato, individua la **Regione Puglia quale soggetto beneficiario**, i **comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani e la Provincia di Barletta-Andria-Trani quali soggetti attuatori**;

- per ogni singolo intervento il soggetto attuatore sarà diretto ed esclusivo responsabile dell'espletamento, previo eventuale motivato affidamento esterno, di tutte le attività tecniche necessarie per la fase di progettazione e per quella successiva di esecuzione. Per le attività di ricognizione della pianificazione e programmazione esistente e delle attività di rilievo previste nell'ambito provinciale, secondo quanto definito all'art.4 dell'A.P., l'Ente Provincia, quale soggetto attuatore delle suddette attività, sarà diretto ed esclusivo responsabile dell'espletamento di tutte le attività tecniche necessarie all'esecuzione e validazione dei servizi richiesti, in particolar modo in riferimento ai prodotti cartografici. Il soggetto attuatore, previa motivata delibera, potrà avvalersi di altri soggetti pubblici territoriali per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inerenti le predette attività tecniche;
- gli interventi saranno realizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie fino alla concorrenza della somma massima erogabile di euro 15 milioni, così come individuati all'art. 1 comma 364 della Legge n. 208/2015 per il triennio 2016, 2017,2018;

### Tenuto conto che:

- per la spesa autorizzata per l'annualità 2016, pari a 5 milioni di euro, esiste l'obbligo di pervenire all'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016;
- la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4 e 6, come meglio dettagliati nell'Allegato tecnico dell'Accordo di Programma è assicurata, come precisato in premessa, dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 364, per complessivi € 15.000.000,00 in tre annualità (2016, 2017, 2018) ciascuna di € 5.000.000,00;

### Visto:

- il Decreto di approvazione ed esecuzione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Puglia, registrato dai competenti organi di controllo (UCB – Corte dei Conti) con n° 1-2963 del 30/08/2016;
- l'art. 2 del suddetto Decreto con il quale, per far fronte alle spese di cui all'approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento di interventi per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani, si impegna la somma complessiva di € 5.000.000,00 (cinque milioni) a valere sulle risorse di cui al capitolo 7312 del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare – Direzione Protezione Natura e Mare, - CdR 2 – Esercizio finanziario 2016;
- la Delibera di Giunta del 23 novembre 2016 n° 1770, con la quale è stato approvato l'Accordo di Programma di cui sopra e autorizzata la variazione di bilancio con l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa per gestire le attività previste dallo stesso.

### ART. 1 (Generalità)

1. Le premesse e gli allegati al presente Disciplinare si intendono integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare.
2. I rapporti tra la **Regione Puglia, soggetto beneficiario** del contributo finanziario a valere sull'Accordo di Programma *“Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-*



## REGIONE PUGLIA

DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016

Trani” (di seguito A.P.) sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Puglia in data 28 luglio 2016, i comuni di **Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani**, la **Provincia di Barletta-Andria-Trani**, **soggetti attuatori** del programma di interventi previsto dal citato Accordo, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

3. L'importo provvisorio complessivo del contributo finanziario riconosciuto dal suddetto A.P. è pari ad € 15.000.000,00 suddivisi in tre annualità (2016, 2017, 2018) ciascuna di € 5.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani individuati agli artt. 4 e 6 dell'Accordo di Programma e come meglio specificati nel relativo "Allegato tecnico". La copertura finanziaria necessaria è assicurata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 364.
4. Per **soggetto attuatore** si intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il finanziamento, procede all'appalto dei lavori e liquida i vari pagamenti.
5. La Provincia di Barletta-Andria-Trani, nell'ambito delle attività preliminari e di supporto ai comuni di Margherita di Savoia, Barletta, Trani e Bisceglie, per gli interventi di cui al precedente comma 3, procederà all'appalto per l'acquisizione e la gestione di servizi inerenti ad indagini, rilievi batimetrici, areofotogrammetrici, satellitari ed ogni altro servizio strumentale alle modalità di utilizzo di detti rilievi, nonché all'appalto di servizi per la ricognizione della pianificazione, programmazione e progettazione insistente sull'ambito costiero.

### ART. 2 (Appalto ed esecuzione degli interventi)

Il soggetto attuatore dovrà procedere all'appalto e all'esecuzione degli interventi nel rispetto della normativa nazionale, ed in particolare del Decreto L.vo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010. Per quanto non in contrasto con la normativa nazionale sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.13/01 e successive modifiche ed integrazioni.

### ART. 3 (Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento)

1. Il **responsabile unico del procedimento**, ad integrazione delle funzioni previste dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute, svolge, ai fini dell'A.P., i seguenti compiti:
  - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine;
  - b) trasmettere il cronoprogramma degli interventi finanziati (secondo lo schema allegato al presente disciplinare);
  - c) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - d) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile per l'Attuazione dell'Accordo di Programma gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;



## **REGIONE PUGLIA**

**DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016**

- e) provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese, eventualmente mediante registrazione delle stesse su apposita piattaforma informatica;
- f) aggiornare con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo eventualmente i dati richiesti anche nel Sistema informativo;
- g) trasmettere al Responsabile per l'Attuazione dell'Accordo di Programma, con cadenza trimestrale dalla sottoscrizione del presente disciplinare, apposita relazione esplicativa contenente il monitoraggio sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi previsti nell'A.P., nonché l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

### **ART. 4 (Soggetto responsabile dell'attuazione dell'A.P.)**

- 1. Il responsabile per l'attuazione dell'Accordo di Programma rappresenta il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato nel Dirigente pro-tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
- 2. Al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sono demandate le attività di coordinamento, di controllo e di gestione finanziaria sull'attuazione dell'A.P.
- 3. Il Responsabile per l'attuazione dell'Accordo si riserva di verificare che le eventuali proposte progettuali migliorative, nel caso di aggiudicazione basata su offerta economicamente più vantaggiosa, e le eventuali perizie di variante non modifichino il progetto nei suoi aspetti essenziali.

### **ART. 5 (Impegno delle parti)**

- 1) Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
  - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Disciplinare;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione del Disciplinare;
  - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate nel presente Disciplinare per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
  - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.
- 2) I soggetti attuatori si impegnano a non modificare le schede sintetiche riassuntive delle attività oggetto di finanziamento che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'A.P. "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani".



## REGIONE PUGLIA

DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016

### ART. 6 (Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento)

1. Il soggetto attuatore, acquisiti ove necessario tutti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente ai fini della realizzazione dell'intervento, espletate le procedure di verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 nonché gli adempimenti di cui al D.P.R. 327/2001 s.m.i., è tenuto a:
  - a) **per gli interventi programmati per l'annualità 2016**, addivenire all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di LL.PP. entro e non oltre il **termine improrogabile del 31.12.2016**, coerentemente a quanto previsto all'art. 4 dell'A.P. "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani";
  - b) per i suddetti interventi, gli atti necessari all'avvio della procedura di gara inerente l'affidamento dei lavori dovranno essere tempestivamente trasmessi alle Stazioni Uniche Appaltanti di riferimento al fine di consentire la definizione del bando di gara comunque entro il 31/12/2016, pena la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 15 del presente disciplinare;
  - c) per i servizi riferiti all'Ente Provincia BAT l'adozione degli atti necessari per l'avvio delle procedure di gara dovrà avvenire entro il 31.12.2016
  - d) per gli interventi programmati i cantieri dovranno essere aperti entro 90 giorni dall'affidamento al soggetto esecutore;
  - e) **per gli interventi programmati per le annualità 2017**, addivenire all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di LL.PP. entro e non oltre il termine improrogabile del **30.09.2017**, pena la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 15 del presente disciplinare, fatte salve ulteriori e/o più restrittive disposizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
  - f) **per gli interventi programmati per le annualità 2018**, addivenire all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di LL.PP. entro e non oltre il termine improrogabile del **30.09.2018** pena la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 15 del presente disciplinare, fatte salve ulteriori e/o più restrittive disposizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
2. Le parti convengono che per le annualità 2017 e 2018 potranno essere oggetto di finanziamento gli interventi di cui all'art. 6 dell'A.P. nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità e della competenza istituzionale propria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Protezione della Natura e del Mare, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore trasmette alla Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio i provvedimenti di approvazione della gara di appalto e del quadro economico definitivo, redatto con i criteri di cui al successivo art. 8, sulla base del quale la suddetta Sezione provvede all'emissione dell'atto di concessione del finanziamento definitivo, pari all'importo del quadro economico rideterminato. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto attuatore.

### ART. 7 (Imprevisti e lavori in economia)

La voce di spesa per imprevisti e lavori in economia riportata nel quadro economico di progetto viene ammessa nel



**REGIONE PUGLIA**

**DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016**

limite massimo complessivo del 10%, in conformità a quanto disposto dall'art. 42 del DPR 207/2010.

**ART. 8 (Spese ammissibili a finanziamento)**

1. L'importo di concessione definitiva del finanziamento è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 16 del Regolamento n° 207/2010, tenuto conto delle seguenti limitazioni:

a) Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrativo, consulenze o supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore alle aliquote sotto specificate, per importo dei lavori posto a base di gara:

<u>Importo lavori posto a base di gara</u>	<u>Percentuale massima ammissibile</u>
- Fino a € 250.000,00	20%
- Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	18%
- Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	15%
- Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	14%
- Oltre € 5.000.000,00	13%

Nelle spese per direzione lavori, in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio della direzione lavori (punto 14 della tabella B1 del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00 e tre componenti per importi superiori a € 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per importi di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00.

Gli incentivi al personale interno sono ammissibili a finanziamento per le attività e nei limiti percentuali, in coerenza con il vigente codice appalti. Resta inteso che, laddove previsto l'incentivo al personale interno, le quote parti percentuali corrispondenti ad attività affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economia e non possono essere ammesse a finanziamento.

Le spese di cui al predetto incentivo saranno ritenute ammissibili previa verifica:

- dell'esistenza del regolamento adottato dall'amministrazione;
- del provvedimento da cui risulti la singola attività (progettazione, piano della sicurezza, direzione lavori, collaudo ecc.) svolta con la individuazione dei soggetti designati compresi i collaboratori e con la indicazione a fianco di ciascuno delle attività affidate;
- provvedimento di liquidazione delle somme;
- documentazione relativa al pagamento delle somme che in tal caso può essere costituita da mandato di pagamento nominativo ovvero dalla busta paga del dipendente.



## REGIONE PUGLIA

DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016

- b) Spese per caratterizzazione materiali ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/2006. Tali spese, qualora riferibili ad attività previste dal Decreto 15/07/2016 n.173, non possono superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione;
  - c) Spese per acquisto di edifici già costruiti. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei limiti delle procedure di quotazione dell'immobile;
  - d) Spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate. Tali spese saranno riconosciute ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente erogato;
  - e) Imprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non é ammissibile.
  3. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del soggetto Attuatore (art. 9 c.2 L.R. 13/2001).

### ART. 9 (Perizie di variante)

1. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto esecutivo approvato dal soggetto attuatore e nel tempo contrattuale decorrente dalla data di consegna dei lavori.
2. Eventuali varianti in corso d'opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010.
3. Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui al vigente codice degli appalti. È posta a carico dello stesso Responsabile Unico del Procedimento la redazione di apposita relazione da trasmettere alla Regione. Stante il carattere accessorio della variante rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita, anche gli interventi modificativi oggetto di variante devono rispettare i parametri già fissati in fase di programmazione.
4. Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali ecc.) sarà possibile attingere ai fondi accantonati, nella misura prevista, nella voce imprevisti del quadro economico di concessione, e, ove non sufficienti, farvi fronte con fondi di bilancio comunale.

### ART. 10 (Erogazioni)

1. L'erogazione del contributo concesso per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale avverrà con le seguenti modalità:
  - a) erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio, al netto dell'eventuale accreditamento dei costi di progettazione, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
    - attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto;



**REGIONE PUGLIA**

**DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016**

- presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.

Detta anticipazione è finalizzata in via prioritaria all'eventuale applicazione da parte del soggetto attuatore delle previsioni di cui all'art. 2 – comma 91 della legge n. 662/1996 concernenti le anticipazioni contrattuali.

- b) erogazione complessivamente pari al 35% del contributo finanziario definitivo, sottratto l'importo di cui al punto precedente, qualora richiesto, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):

- presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
- attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;
- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto attuatore;
- attivazione, previo accreditamento del RUP presso i competenti Uffici regionali, del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, con registrazione degli atti contabili tecnico-amministrativi già prodotti e aggiornamento degli stessi entro i successivi dieci giorni dalla data di operatività dei medesimi atti (per i pagamenti fa fede la data di emissione del relativo mandato);
- presentazione di domanda di pagamento, con allegata documentazione cartacea;
- ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria;

- c) erogazioni successive pari al 30% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:

- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del soggetto attuatore dovrà altresì essere documentato analogo avanzamento di spesa;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con le modalità indicate al precedente punto 2);
- ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria;

Qualora sia dimostrato, in sede di presentazione di domanda di pagamento, un avanzamento contabile in aggiunta a quanto necessario a consentire l'erogazione della rata di anticipazione si potrà provvedere all'erogazione contestuale di tali somme in aggiunta alla rata dovuta.

- d) erogazione finale, nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione da parte del soggetto attuatore del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ed emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con le modalità indicate al precedente punto 2).



**REGIONE PUGLIA**

**DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016**

Per l'erogazione il soggetto attuatore dovrà altresì presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle opere unitamente alla domanda di pagamento. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: **“Documento contabile finanziato a valere sull'Accordo di Programma “Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani – L. 28 dicembre 2015, n. 208” – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro \_\_\_\_\_”**.

2. L'erogazione del contributo concesso per i servizi prioritari riferiti all'Ente Provincia BAT avverrà con le seguenti modalità:

- a) erogazione dell'anticipazione del 35% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
  - sottoscrizione del presente Disciplinare;
  - presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.
- b) erogazione complessivamente pari al 65% del contributo finanziario definitivo, pari complessivamente al 100% del contributo definitivo sottratto l'importo corrispondente all'anticipazione del 35% di cui al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
  - presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
  - copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;
  - approvazione da parte del soggetto attuatore del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ed emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per il servizio;
  - attivazione, previo accreditamento del RUP presso i competenti Uffici regionali, del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, con registrazione degli atti contabili tecnico-amministrativi già prodotti e aggiornamento degli stessi entro i successivi dieci giorni dalla data di operatività dei medesimi atti (per i pagamenti fa fede la data di emissione del relativo mandato);
  - presentazione di domanda di pagamento, con allegata documentazione cartacea;
  - ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria;

Per l'erogazione il soggetto attuatore dovrà altresì presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle opere unitamente alla domanda di pagamento. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: **“Documento contabile finanziato a valere sull'Accordo di Programma “Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani – L. 28 dicembre 2015, n. 208” – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro \_\_\_\_\_”**.

3. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, si procederà, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 15, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.
4. Nel caso di partecipazione finanziaria del soggetto attuatore, l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.
5. Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive, ove prevista, della quota a carico dell'Ente attuatore.
6. Di norma le erogazioni vengono disposte nel termine di giorni sessanta dalla richiesta nel corso dei lavori e nel termine di giorni novanta dalla richiesta di saldo finale e restano, comunque, subordinate all'effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria.



## **REGIONE PUGLIA**

**DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016**

### **ART. 11 (Rendicontazione e monitoraggio)**

1. Indipendentemente dalle tempistiche di erogazione del finanziamento di cui all'art. 10, il soggetto attuatore è tenuto ad assicurare nel sistema informatico, eventualmente disponibile, il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento con le modalità indicate al punto 1) del medesimo articolo e a produrre gli atti tecnico-amministrativi, ugualmente richiamati al medesimo punto 1) con cadenza bimestrale per le successive attività di validazione e consolidamento e verifica rispettivamente di competenza degli Uffici centrali regionali e nazionali.
2. Il soggetto attuatore provvede a fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento, sia eventualmente per via telematica, sia su supporto cartaceo, salvo diverse successive disposizioni della Regione.
3. A conclusione dell'intervento il soggetto attuatore trasmette alla Regione un rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per la realizzazione dell'opera.

### **ART. 12 (Controlli)**

1. I competenti servizi della Regione e dello Stato per tutti i progetti dell'A.P. si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
3. Le erogazioni di cui all'art. 10 restano subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure convalide delle informazioni indicate dalla Regione.

### **ART. 13 (Collaudi)**

1. L'opera é soggetta a collaudo tecnico-amministrativo ovvero a certificazione di regolare esecuzione, in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e termini di cui al D.L.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. n. 13/01 e s. m. e i.

### **ART. 14 (Omologazione delle spese)**

All'omologazione delle spese sostenute si provvederà nei modi e termini di cui all'art. 24 della L.R. n. 13/01 e s.m.i.

### **ART. 15 (Sanzioni e Revoche)**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in tempi certi rappresenta un motivo essenziale dell'Accordo di Programma "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani";
2. Le tempistiche indicate nel cronoprogramma dell'intervento allegato al presente disciplinare sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
3. In caso di mancato avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori nel termine del 31.12.2016, così come indicato all'art. 6 del presente Disciplinare, per gli interventi programmati per l'annualità 2016, e nel termine del 30.09.2017 per le annualità 2017-2018, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'AP assume l'iniziativa per la



## **REGIONE PUGLIA**

**DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016**

revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al Ministero dell'Ambiente, per le decisioni di competenza.

4. L'applicazione delle sanzioni nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dall' articolo 16 del presente Disciplinare.

### **ART. 16 (Inerzia, ritardo ed inadempienze )**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte del soggetto attuatore costituiscono fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile Unico dell'Accordo, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto attuatore ad adempiere entro un termine massimo di giorni 30 gg, pena la revoca del finanziamento.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento per i danni arrecati.
4. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il responsabile dell'attuazione dell'A.P., acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.16.

### **ART. 18 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)**

Il Soggetto attuatore è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **ART. 19 (Informazione e pubblicità)**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate dalle parti.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

### **ART. 20 (Norme di salvaguardia)**

1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dell'Accordo di Programma oggetto del presente disciplinare.



**REGIONE PUGLIA**

**DELIBERA N° 1770 DEL 23.11.2016**

Letto, confermato e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ATTUATORE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PREVISTO DALL'A.P. "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO COSTIERO DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

per il Comune di Barletta

---

per il Comune di Bisceglie

---

per il Comune di Margherita di Savoia

---

per il Comune di Trani

---

per la Provincia di Barletta-Andria-Trani

---

IL RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'A.P. "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO COSTIERO DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI"

Dirigente pro-tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Ing. Barbara Loconsole

---

ALLEGATI

- CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI;
- ACCORDO DI PROGRAMMA "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani";
- DECRETO DI APPROVAZIONE dell'Accordo di Programma "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani".